



Consiglio regionale

Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale

Art. 1 (Obiettivi)

1. La Regione Abruzzo, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale.

Art. 2 (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale)

1. La Regione, al fine di stimolare il processo di sviluppo e di rafforzamento del sistema educativo musicale regionale, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale presenti sul territorio regionale.

Art. 3 (Registro regionale delle scuole di educazione musicale)

1. Al fine di offrire riferimenti certi e qualificati alle istituzioni scolastiche, agli operatori del settore, alle famiglie e a tutti i soggetti interessati, presso il Dipartimento regionale competente in materia di cultura è istituito il Registro regionale delle scuole di educazione musicale.
2. Possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento regionale e l'iscrizione al Registro regionale delle scuole di educazione musicale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3:
 - a) le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), le associazioni, le fondazioni, le cooperative, i consorzi tra enti pubblici, i consorzi privati con attività esterna ed altri enti pubblici e privati che operano nel settore musicale;
 - b) le scuole civiche comunali;
 - c) scuole private con qualunque forma giuridica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
 - a) le modalità di funzionamento e gestione del Registro regionale delle scuole di educazione musicale;
 - b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al fine dell'iscrizione nel Registro regionale delle scuole di educazione musicale;
 - c) i criteri e i requisiti necessari per l'ottenimento del riconoscimento regionale, con particolare riguardo:
 - 1) all'organizzazione interna, ai requisiti professionali e all'esperienza didattica e musicale del corpo docente;

- 2) alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati con abitualità al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, con esclusione di lezioni private occasionali di singoli docenti;
- 3) alla dotazione strumentale da mettere a disposizione degli allievi;
- 4) all' idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative ed al rispetto della normativa in materia.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/1 del 27.6.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE